

#### **STATUTO**

# FEDERAZIONE MICOLOGICA GRUPPI VENETI APS (FGV-APS)

aggiornato all'ultima versione del modello Regionale – aprile 2022

versione finale con le modifiche ed integrazioni intervenute in sede di Assemblea dei Delegati, che lo ha approvato in data 23/04/2022

#### ART. 1

#### (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. nonché della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: << FEDERAZIONE MICOLOGICA GRUPPI VENETI - APS>> (di seguito Federazione e/o acronimo FGV-APS); assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La Federazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente eletto pro tempore. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Federazione opera con particolare riferimento nel territorio della Regione Veneto.

Il Presidente, viene di seguito nominato anche Coordinatore Federativo.

### ART. 2 (Statuto)

La Federazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### ART. 3 (Efficacia e interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i gruppi associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Federazione stessa.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

#### ART. 4

#### (Finalità e attività)

La Federazione esercita in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché culturali, di studio, ambientali ed eco-forestali.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono indicate all'art. 5, comma 1, lettere d), e), f), i) del D. lgs. 117/2017,mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) offrire agli organismi amministrativi della Regione del Veneto, di Veneto Agricoltura, Enti Pubblici locali (Provincie, Città Metropolitane, Comuni), C.C.I.A.A. ed altre associazioni che perseguono gli stessi fini un interlocutore comune in campo micologico;
- b) organizzare congressi, incontri di studio e seminari di aggiornamento per micologi, studiosi ed appassionati di micologia, per una migliore valorizzazione delle diverse specificità;
- c) promuovere ed organizzare Corsi di Formazione per Micologi ai sensi del D.M. 686/1997, nonché Corsi di Aggiornamento Professionale per gli stessi;

- d) promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
- e) organizzare e gestire attività culturali ed ecologiche, mostre micologiche, convegni e congressi, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato in campo ecologico, ambientale e micologico;
- f) realizzare studi, ricerche e classificazione scientifica dei funghi, affrontando problematiche a favore della tutela e conservazione dell'ambiente, anche attraverso la mappatura e il censimento delle aree boschive che insistono nel territorio della Regione Veneto.

## Art. 5 (Assenza di scopi di lucro)

La Federazione non ha scopi di lucro.

Essa persegue le finalità indicate all'art. 4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi della Federazione ed in particolare gli eventuali immobili devono essere destinati alle attività istituzionali.

# ART. 6 (Ammissione)

Sono Soci della Federazione tutti i Gruppi e le Associazioni che insistono sul territorio della Regione Veneto, a prescindere dalla loro appartenenza ad altre Associazioni, ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione alla Federazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta del Gruppo interessato. La deliberazione è comunicata al Gruppo interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione al Gruppo interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può chiedere, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, trascorso il quale la richiesta di riesame non sarà più azionabile,che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione del Gruppoè a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I gruppi hanno parità di diritti e doveri e la loro qualità di associati, così come la quota associativa, non sono trasmissibili.

#### ART. 7 (Diritti e doveri dei gruppi)

I Gruppi associati hanno il diritto di:

• essere rappresentati in seno all'Assemblea Federativa da un (1) loro Delegato;

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alla Federazione, di cui siano preventivamente stati incaricati, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- partecipare e votare in Assemblea mediante un loro delegato, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

#### E il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno e compiere atti e azioni conformi agli ideali, alle finalità, allo scopo ed ai principi morali della Federazione;
- svolgere la propria attività in favore della Federazione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare, entro i termini convenuti, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

## ART. 8 (Rapporto di volontariato)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Federazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato/collaboratori sono assicurati contro la malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.i.i.

# ART. 9 (Recesso ed esclusione del Gruppo)

Il Gruppo associato può recedere in qualsiasi momento dalla Federazione mediante comunicazione scritta da inoltrare al Coordinatore Federativo. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale di cui al successivo articolo 23, senza possibilità alcuna di trasferire ad altri la propria quota di iscrizione o di richiederne la restituzione.

Il Gruppo associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dell'eventuale regolamento interno e/o attuativo, nonché a seguito di comportamenti che rechino grave danno all'immagine e all'operatività della Federazione, può essere escluso dalla Federazione.

L'esclusione, proposta dal Consiglio Direttivo, è deliberata dall'Assemblea con voto segreto nel corso della prima adunanza successiva alla proposta, dopo avere ascoltato le giustificazioni degli interessati.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

### ART. 10 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea Federativa,
- Presidente (o Coordinatore Federativo),
- Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive ed assunte a titolo gratuito.

#### ART. 11 (Assemblea)

L'Assemblea Federativa è l'organo sovrano della Federazione ed è costituita dai Delegati designati dai rispettivi Gruppi associati.

È convocata almeno una volta l'anno dal Coordinatore o da chi ne fa le veci, entro il quarto mese successivo al termine dell'anno sociale di cui al successivo art. 23, per l'approvazione, fra i vari punti all'o.d.g., del bilancio consuntivo e preventivo, mediante avviso scritto da comunicare e/o consegnare con qualsiasi mezzo (lettera, fax, e-mail spedita/divulgata alla Segreteria dei gruppi, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista per l'adunanza. La comunicazione dovrà contenere:

- la data della riunione,
- l'orario,
- il luogo,
- l'ordine del giorno,
- l'eventuale data di seconda convocazione.

Altre convocazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono ammesse su richiesta del Coordinatore, su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/5 dei delegati. Negli ultimi due casi la convocazione avviene entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Le votazioni avvengono di norma in modo palese; con modalità segreta su specifica richiesta della maggioranza dell'Assemblea o nel caso di nomina di persone.

Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2352, secondo comma, del Codice civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. É straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento della Federazione. É ordinaria o elettiva in tutti gli altri casi.

Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dall'Assemblea: lo stesso propone il Segretario che viene accettato dall'Assemblea.

### ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

Sono compiti istituzionali, non trasferibili, dell'<u>Assemblea ordinaria</u> dei delegati:

- > determinare le linee generali programmatiche dell'attività della Federazione;
- discutere e approvare il bilancio di esercizio (preventivo e consuntivo) e relative relazioni;
- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
- determinare le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- ratificare la misura delle quote associative ed eventuali quote straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo;
- ratificare eventuali modifiche applicate allo Statuto su richiesta dell'ufficio competente territoriale del RUNTS nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti e che tali modifiche abbiano natura meramente formale e comunque funzionali al buon esito dell'iscrizione al Registro;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione dei gruppi proposta dal Consiglio Direttivo;
- > approvare l'eventuale regolamento di applicazione dello Statuto;
- deliberare il gemellaggio con altre Associazioni o Federazioni il cui Statuto non sia in contrasto con le finalità ed i principi statutari della Federazione;
- > determinare l'erogazione di somme per scopi inerenti alle finalità statutarie;
- deliberare su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.

#### Sono compiti istituzionali, non trasferibili, dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- ➤ deliberare lo scioglimento anticipato, la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, secondo quanto descritto ai successivi art. 13 e 22.

## ART. 13 (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei gruppi iscritti,in regola con le quote associative,aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun gruppo, ha diritto di esprimere la propria volontà con un solo voto per ciascun argomento posto all'ordine del giorno e ciò indipendentemente dal valore della propria rappresentanza.

I gruppi associati possono farsi rappresentare in assemblea solo attraverso il proprio delegato o presidente, conferendo delega scritta in caso di sostituzione. Ciascun Gruppo associato è portatore di una sola delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Delegato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno ¾ dei delegati e con decisione deliberata da almeno i ¾ dei delegati presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei delegati.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata solo in prima convocazione con le relative maggioranze che non potranno in alcun modo essere derogate.

#### ART. 14 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale, conservato presso la sede della Federazione, viene inviato in copia alle Segreterie dei vari Gruppi associati in libera visione.

### ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Federazione ed è costituito da un numero minimo variabile di 3 adun massimo di 7 persone, stabilito di volta in volta dall'Assemblea; il Consiglio Direttivo elegge il Coordinatore e nomina, anche su indicazione del Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Ogni membro potrà assolvere anche più di un incarico.

I membri del Consiglio Direttivo assumono la carica a seguito di esplicita accettazione, restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di2 (due) mandati consecutivi. L'eleggibilità è subordinata a quanto disposto dall'articolo 2382 del Codice civile. Per il conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Hanno il compito di amministrare e gestire la Federazione e di assumere, nel corso della loro temporale nomina, responsabilità interne ed esterne.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore Federativo e si riunisce su sua convocazione, inviata al domicilio di ogni membro (anche via mail) almeno 5-7 giorni prima della seduta, contenente l'ordine del giorno, oppure su espressa richiesta di almeno un terzo dei membri in carica. Nelle sedute del Consiglio Direttivo ogni membro a diritto ad un voto. Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei membri in carica ed a maggioranza dei voti espressi dai medesimi. Nel caso in cui il Consiglio fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni adottate, con i risultati delle votazioni, sono trascritte nel registro dei verbali.

L'assenza non motivata di un membro a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo comporta l'immediata decadenza dello stesso. Qualora nel corso del mandato, per motivazioni diverse, vengano a mancare uno o più membri, questi saranno sostituiti, laddove possibile, per ripescaggio dalle liste dei non eletti e in ultima analisi per cooptazione dai soci dei gruppi, tenuto conto del criterio della rappresentatività dei gruppi associati. Questi resteranno in carica fino alla prima assemblea ordinaria e/o elettiva che dovrà provvedere alla conferma od alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; in particolare, quale organo amministrativo, deve:

- Eleggere il Coordinatore e nominare il Vice Coordinatore, il Segretario ed il Tesoriere;
- Stabilire la ripartizione dei compiti di Segreteria, facenti capo al Segretario, tra i vari Consiglieri al fine di gestire, nel migliore dei modi, la contabilità, i registri sociali, la corrispondenza, i verbali, le riscossioni, i pagamenti e quant'altro competa a tale carica;
- Stabilire gli indirizzi, i tempi e i modi di espletamento, le responsabilità e il controllo delle attività della Federazione;
- Ratificare i provvedimenti adottati dal Coordinatore per motivi di necessità e urgenza;
- Apportare eventuali modifiche allo Statuto richieste dall'ufficio territoriale competente del RUNTS per l'iscrizione al Registro;
- Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività della Federazione, il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, nei casi e con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti;
- Determinare le quote annue di contribuzione a carico dei gruppi associati, da presentare all'Assemblea dei delegati;
- Deliberare, sull'ammissione e sull'esclusione dei gruppi;
- Decidere sugli investimenti patrimoniali;
- Istituire eventuali gruppi di Studio per tematiche emergenti e/o ritenute importanti;
- Istituire la Commissione Scientifica, che avrà il compito di guidare e coordinare lo svolgimento di ogni evento scientifico pianificato dall'Assemblea dei gruppi ed i cui membri, in numero minimo di 3 fino a un massimo di 9, non avranno scadenza di incarico; i coordinatori dei Gruppi di Studio e della Commissione scientifica, se diversi dai Consiglieri, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee con voto consultivo; l'operato della Commissione Scientifica infine, sarà esplicitato nel Regolamento attuativo dello Statuto.
- Decidere sulle attività e sulle iniziative della Federazione nei rapporti con i Terzi;

# ART. 16 (Presidente/ Coordinatore Federativo)

Il Presidente, viene di seguito nominato anche Coordinatore Federativo.

Il Coordinatore Federativo viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; rappresenta la Federazione Micologica Gruppi Veneti - APS nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale nei confronti di terzi ed in giudizio; cura e dirige il Consiglio Direttivo per l'esecuzione delle deliberazioni assembleari.

Congiuntamente con il Consiglio Direttivo attua la linea deliberata dagli organi statutari, nel rispetto del principio della collegialità, che presiede, dirige e coordina. Inoltre, organizza e cura i rapporti con le Segreterie dei gruppi oltre che a quella Provinciali e Regionali.

Egli è il responsabile dello svolgimento delle attività programmate; mantiene e cura i rapporti con gli Enti Pubblici Locali (Regione, Provincie, Comuni) al fine di valorizzare la Federazione e renderla sempre più rappresentativa, anche assumendo le opportune iniziative affinché possa diventare un primario e principale punto di riferimento per gli Enti Locali.

Il Vice Coordinatore sostituisce il Coordinatore in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei delegati presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Coordinatore convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Coordinatore e del nuovo Consiglio Direttivo.

## ART. 17 (Risorse economiche e patrimoniali)

Il patrimonio della Federazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili di proprietà della Federazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali rendite patrimoniali.

#### Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi pubblici e privati
- c) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e attività a favore dei gruppi iscritti e di terzi;
- d) da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale (attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni ecc.);
- e) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Il Bilancio deve esporre tutti i costi imputati all'esercizio ed indicare l'eventuale avanzo o disavanzo. L'eventuale avanzo di gestione sarà destinato ad un fondo di promozione future per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

# ART. 18 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

La Federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### ART. 19 (Bilancio)

I documenti di bilancio della Federazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria durante i lavori assembleari che si terrà entro il quarto mese di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e dovrà essere depositato entro il 30 giugno presso il RUNTS.

# ART. 20 (Bilancio Sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### Art. 21

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i sequenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede temporanea dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Gli associati che prestano attività di volontariato devono risultare assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 22 (Personale retribuito)

La Federazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

I rapporti tra la Federazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla Federazione.

# ART. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento della Federazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13.In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

#### ART. 24 (Liberatoria)

L'Assemblea, con riferimento all'art. 11, sesto comma, del D. Lgs. 472/1997, autorizza la Federazione a farsi carico, nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, del debito per sanzioni conseguenti a violazioni commesse da rappresentanti della Federazione medesima nello svolgimento delle proprie funzioni e poteri. Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave.

# ART. 25 (Disposizioni varie)

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo si riserva di avvalersi dei sistemi telematici per le riunioni dei vari organi del gruppo per gestire/coordinare le attività e per le necessarie deliberazioni di gestione.

# ART. 26 (Disposizioni finali)

Il presente Statuto, approvato a Marghera (VE) il 16 gennaio 2019 entra immediatamente in vigore.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia, in particolare dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni impartite dalla Regione del Veneto in materia di volontariato e promozione sociale.

Boara, 23 aprile 2022